

Causa C-47/91

Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Lettera di avvio del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato — Sospensione degli aiuti — Qualificazione degli aiuti: nuovi»

Conclusioni dell'avvocato generale W. Van Gerven, presentate il 22 marzo 1994 I - 4638
Sentenza della Corte 5 ottobre 1994 I - 4647

Massime della sentenza

- 1. Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Notifica delle misure individuali di esecuzione — Obbligo — Insussistenza (Trattato CEE, art. 93)*
- 2. Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Aiuto individuale presentato come rientrante nell'ambito dell'approvazione — Esame da parte della Commissione — Valutazione prioritariamente con riguardo alla decisione di approvazione e soltanto in subordine alla luce dell'art. 92 del Trattato — Applicazione del regime degli aiuti nuovi e divieto di esecuzione prima della decisione finale — Modalità (Trattato CEE, artt. 92 e 93)*

1. Una volta che è stato approvato un regime generale di aiuti, le misure individuali di esecuzione non debbono, salvo se alcune riserve siano state formulate al riguardo dalla Commissione nella decisione di approvazione, essere notificate alla Commissione stessa. Infatti, poiché gli aiuti individuali costituiscono mere misure di esecuzione di un regime generale di aiuti, gli elementi che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione per valutarli coinciderebbero con quelli che essa ha applicato in occasione dell'esame del regime generale. È pertanto inutile sottoporre gli aiuti individuali all'esame della Commissione.

2. Quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime già autorizzato, la Commissione non può subito esaminarlo direttamente rispetto al Trattato. Essa deve limitarsi anzitutto, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento, a stabilire se l'aiuto se rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe, in occasione dell'esame di ciascun atto individuale, modificare la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'art. 92 del Trattato. I principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto in tal caso sarebbero posti a repentaglio tanto per gli Stati membri quanto per gli operatori economici, poiché aiuti individuali rigorosamente conformi alla decisione di approvazione del regime di aiuti in qualsiasi momento potrebbero essere rimessi in discussione dalla Commissione.

Qualora, a seguito di un esame così limitato, la Commissione constati che l'aiuto individuale è conforme alla decisione di approvazione del regime di cui trattasi, detto aiuto dovrà essere considerato un aiuto autorizzato, e quindi un aiuto esistente. La Commissione non potrà pertanto disporre la sospensione, poiché l'art. 93, n. 3, del Trattato le attribuisce tale potere soltanto per gli aiuti nuovi. Al contrario, se la Commissione constata che l'aiuto individuale non rientra nella sua decisione di approvazione del regime, il che essa non può fare basandosi su meri dubbi quanto alla sua conformità a detta decisione, l'aiuto deve essere considerato un aiuto nuovo. Qualora detto aiuto non le fosse stato notificato, la Commissione, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, può ingiungergli per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell'esame dell'aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Se la Commissione ha dubbi sulla conformità degli aiuti individuali alla sua decisione di approvazione del regime generale, è suo compito ingiungere allo Stato membro interessato di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per pronunciarsi sulla conformità dell'aiuto contro-

verso alla sua decisione di approvazione del regime di aiuti. Qualora lo Stato membro ometta, nonostante l'ingiunzione della Commissione, di fornire le informa

zioni richieste, questa può disporre la sospensione dell'aiuto e valutarne direttamente la conformità al Trattato, come se si trattasse di un aiuto nuovo.